

REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, i carciofi, le uve da tavola e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, i carciofi, le uve da tavola e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3487/90 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1990; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino all'inizio di febbraio 1991 conformemente all'allegato; che, in base alle stesse prospettive, è opportuno determinare un periodo sensibile e fissare un massimale indicativo per le cicorie scarole;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 90, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui ai codici NC 0806 10 11 e 0806 10 15 e i meloni di cui al codice NC 0807 10 90.

2. Per le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00:

— i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, e

— i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti soggetti ad un periodo II o ad un periodo III, devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il martedì di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il 5 di ogni mese relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 86.